

Milano, 11 dicembre 2024

CIRCOLARE N° 7/2024

Oggetto: Acconto IVA per il mese di dicembre/quarto trimestre 2024

Entro il 27 dicembre 2024, i soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico dell'IVA (mensili e trimestrali) sono tenuti a versare una somma a titolo d'acconto per il mese di dicembre (ovvero il quarto trimestre) dell'anno 2024.

Di seguito, si trasmette una breve sintesi della disciplina attualmente in vigore.

1. Termini di versamento ed aliquota

Come appena accennato, il termine per il versamento dell'acconto IVA è, per il 2024, il **27 dicembre 2024**.

Risulta invariata l'aliquota unificata del versamento (88% degli importi determinati in conformità alle metodologie di calcolo di cui ai successivi punti 4.1 e 4.2, 100% dell'importo determinato in conformità alla metodologia di calcolo di cui al successivo punto 4.3).

2. Soggetti tenuti al versamento dell'acconto

L'acconto IVA 2024 deve essere versato, entro il 27 dicembre 2024, dai contribuenti che:

- erano attivi nell'anno 2023;
- sono attivi nell'anno 2024.

L'obbligo di versamento dell'acconto sussiste solo se risultano verificate entrambe le condizioni.

3. Soggetti esonerati

Sono esclusi dall'obbligo di versamento dell'acconto i contribuenti che non dispongono di uno dei due dati, "storico" o "previsionale", su cui, di fatto, si basa il calcolo, quindi coloro che:

- hanno cessato l'attività nel corso dell'anno entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività, per cui non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio dell'ultimo mese o trimestre);
- hanno evidenziato nell'ultimo periodo dell'anno precedente un credito d'imposta;
- ritengono di concludere a credito l'anno in corso.

Sono inoltre esonerati:

- i contribuenti che hanno registrato, nel corso dell'anno 2024, esclusivamente operazioni esenti da IVA, oppure operazioni non imponibili;
- coloro aderiscono al regime di vantaggio di cui all'art. 28 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- coloro che fruiscono del regime forfetario per gli autonomi ex art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014;
- le società e associazioni sportive dilettantistiche o associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91;
- gli esercenti attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
- i soggetti che rientrano nel regime agricolo di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

4. Metodologie alternative per il computo dell'acconto IVA

Le metodologie alternative applicabili nella determinazione dell'acconto in discorso sono le seguenti:

- metodo storico;
- metodo previsionale;

- metodo effettivo.

4.1 Metodo storico

L'acconto IVA è determinato nella misura dell'88% del versamento dovuto relativamente all'ultimo mese (o quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali) dell'anno precedente; i predetti importi devono assumersi al lordo dell'acconto IVA versato per l'anno precedente, come verrà precisato più diffusamente nel seguito.

Pertanto, per l'anno 2024, l'importo dell'acconto determinato secondo il metodo in esame, sarà:

- per i contribuenti mensili, pari all'88% dell'imposta a debito nel mese di dicembre 2023 (acconto più saldo);
- per i contribuenti trimestrali ordinari, pari all'88%, del saldo annuale IVA dell'esercizio precedente (acconto 2023 più saldo 2023);
- per i contribuenti trimestrali "speciali", pari all'88%, dell'importo a debito risultante per l'ultimo trimestre dell'anno precedente.

In estrema sintesi, valga quanto segue:

Contribuenti mensili

liquidazione IVA del mese di dicembre 2023 $\times$ 88%.

Contribuenti trimestrali ordinari

liquidazione IVA anno 2023 $\times$ 88%.

Contribuenti trimestrali "speciali"

liquidazione IVA del quarto trimestre 2023 $\times$ 88%.

Si reputa opportuno sottolineare che con il termine "liquidazione" si deve intendere la somma algebrica degli importi versati a titolo d'acconto nel mese di dicembre 2023 e dei versamenti/crediti maturati in sede di liquidazione nel mese di dicembre 2023 (o, per i contribuenti trimestrali ordinari, in sede di dichiarazione annuale 2023); quanto precede, conformemente alla prassi ministeriale in argomento (circolari n. 52/E del 3 dicembre 1991 e n. 73/E del 10 dicembre 1992, Ministero delle Finanze, Dir. Gen. Tasse).

4.2 Metodo previsionale

L'acconto IVA può essere determinato in misura pari all'88% dell'imposta che si prevede di dover versare:

- con riferimento al mese di dicembre dell'anno in corso (2024), per i contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale IVA 2024 - anno 2024, per i contribuenti trimestrali ordinari (ovvero con riferimento al quarto trimestre 2024 per i contribuenti trimestrali "speciali").

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Il ricorso a tale secondo metodo risulta conveniente qualora l'importo risultante dal calcolo in oggetto sia inferiore a quanto emergente dal ricorso al metodo del riferimento storico precedentemente esposto.

Ove però l'importo dovuto risultasse, successivamente, superiore a quanto versato si renderà applicabile una sanzione pecuniaria pari al 20% dell'importo non versato (art. 6, comma 5, legge n. 405/90).

4.3 Metodo analitico

Tale metodologia prende in considerazione le operazioni effettuate alla data del 20 dicembre dell'anno in corso (dunque il 2024, ai fini che qui rilevano); l'importo del versamento da eseguire, in acconto, per l'anno 2024, è determinato come segue.

I. Contribuenti mensili

Somma algebrica di:

- imposta relativa alle operazioni (attive) annotate sul registro delle fatture emesse nel periodo intercorrente tra il primo ed il venti dicembre (2024);
- imposta relativa alle operazioni (attive), effettuate entro il venti dicembre (2024) ma non ancora fatturate o registrate in quanto i relativi termini di fatturazione e/o registrazione non sono ancora scaduti;
- imposta relativa alle operazioni (passive) annotate nel periodo intercorrente tra il primo ed il venti dicembre (2024) sul registro degli acquisti.

II. Contribuenti trimestrali

Somma algebrica di:

- imposta relativa alle operazioni (attive) annotate sul registro delle fatture emesse nel periodo intercorrente tra il primo ottobre ed il venti dicembre (2024);
- imposta relativa alle operazioni (attive) effettuate entro il venti dicembre (2024) ma non ancora fatturate o registrate in quanto i relativi termini di fatturazione e/o registrazione non sono ancora scaduti;
- imposta relativa alle operazioni (passive) annotate nel periodo intercorrente tra il primo ottobre ed il venti dicembre (2024) sul registro degli acquisti.

III. Contabilità separate

I soggetti con contabilità separate determinano l'imposta dovuta con riferimento ad ogni attività esercitata. Di conseguenza, l'acconto IVA deve essere calcolato sommando le risultanze relative ad ogni attività, operando altresì eventuali compensazioni tra posizioni debitorie e creditorie.

5. Modalità di versamento

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 il versamento dell'acconto IVA, dovrà essere effettuato mediante pagamento della delega Mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche. Valgono le disposizioni in tema di compensazione tra tributi e contributi.

Il codice tributo da utilizzare è identificato con il numero 6013 per i contribuenti mensili, ovvero 6035 per i contribuenti trimestrali.

Il versamento non deve essere eseguito se d'importo inferiore a Euro 103,29 (art. 6, comma 4, legge 29 dicembre 1990 n. 405); inoltre, come previsto dall'art. 20, comma 1, D. Lgs. 241/97, l'acconto Iva non può essere rateizzato.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>